Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

55/2016
Aprile/12/2016 (*)
Napoli 21 Aprile 2016

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 79 del 5 Aprile 2016 il Decreto Interministeriale 24 febbraio 2016 che attua l'attribuzione dell'indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Come noto, la Corte costituzionale, con la sentenza n° 257 del 2012, aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 64, comma 2 del D.lgs. 26 marzo 2001, n° 151, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata che adottassero o prendessero in affidamento preadottivo un minore, prevedeva il diritto all'indennità di maternità per un periodo di **soli tre mesi anziché di cinque mesi.**

Successivamente, l'art. 13 del D.L. 15 giugno 2015, n° 80, ha modificato il D.Lgs. n° 151/2001 prevedendo, con l'aggiunta dell'art. 64 *bis*, che in caso di **adozione, nazionale o internazionale**, alle lavoratrici spetta un'indennità per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia.

Orbene, in G.U. n° 79 del 5 Aprile 2016, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 24 febbraio 2016 che esaustivamente riprende l'intera disciplina e modifica il Decreto Ministeriale 4 aprile 2002 stabilendo che: "*In caso di* ***adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento preadottivo*** *di un minore, le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto all'indennità di maternità*

*per un periodo di **cinque mesi**, secondo le modalità previste dall'art. 26, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".*

Lo stesso decreto prevede che sarà cura dello stesso Ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione internazionale, certificare la data di ingresso del minore e l'avvio presso il Tribunale italiano delle procedure di conferma della validità dell'adozione o di riconoscimento dell'affidamento preadottivo.

La disposizione in esame, come chiarito dalla recente **Circolare Inps n°42 del 26 febbraio 2016**, interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, sia parasubordinati, sia liberi professionisti e non comporta variazioni sulle tutele già in atto in quanto si limita ad armonizzare, nell'ambito delle disposizioni del Testo Unico maternità/paternità, il disposto della citata sentenza della Corte costituzionale n. 257 del 19 novembre 2012.

Si ricorda infine, che la sopra citata Circolare Inps, in riferimento alle modifiche introdotte dal D.L. 15 giugno 2015, n° 80, con l'introduzione degli artt. 64 *bis* e 64 *ter* al T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001) ha sancito, anche per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, il principio della "**Automaticità delle prestazioni**" prevedendo che "*I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto all'indennità di maternità **anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente***".

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) **Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

ED/FC/PDN